



COMITATO DI GESTIONE DEL 18.12.2024 DELIBERA N. 21

Affidamento *in house providing* del servizio di interesse generale di manovra ferroviaria nel Compensorio ferroviario di Venezia-Marghera Scalo, ivi inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo, alla società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. (E.R.F. Spa).

IL COMITATO

su proposta del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, con la presenza dei componenti Fulvio Lino Di Blasio (Presidente), Maria Rosaria Anna Campitelli (in videoconferenza), Dennis Wellington (in videoconferenza), Filippo Marini e Alessio Palmisano (in videoconferenza) (per il Porto di Chioggia);

alla presenza (in videoconferenza) del Collegio dei Revisori rappresentato dalla componente Romina Giuseppa Barbato;

VISTO il D.lgs. del 4 agosto 2016 n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 che stabilisce nuovi compiti e funzioni e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 4, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1;

VISTO l'art. 9, comma 5 lett. g) per cui il Comitato di Gestione delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle concessioni dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 4 lett. c) come richiamati dal successivo comma 10 del medesimo articolo;

VISTE le Delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 18/2017 del 09 febbraio 2017 avente ad oggetto "*Misure di regolazione volte a garantire l'economicità e l'efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria*" e n. 130/2019 del 30 settembre 2019 avente ad oggetto "*Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*";

VISTO il Regolamento ferroviario del Compensorio di Venezia Marghera Scalo – RECOMAF, adottato con Ordinanza AdSPMAS n. 3 del 11.09.2017;



VISTO il Decreto del Presidente dell'AdSPMAS n. 939 del 12/06/2023 che individua tra i servizi di interesse generale dell'Ente il "*Servizio di manovra ferroviaria in ambito portuale*";

VISTO il Piano Operativo Triennale 2022-2024 dell'AdSPMAS e successive revisioni annuali;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione del 24-25 settembre 2024 in cui è stato previsto l'acquisto di n. 524.554 azioni della società E.R.F. Spa detenute dai soci privati rappresentanti il 21,85641% del capitale sociale;

VISTA la Determinazione n. 152 del 7 novembre 2024 con cui la Corte dei Conti – richiamando la pronuncia di orientamento generale delle Sezioni riunite della Corte dei conti resa in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 per cui l'art. 5 del Tusp limiterebbe *l'ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio* – ha ritenuto di dichiarare il non luogo a provvedere all'emissione del parere richiesto, ferma restando ogni valutazione della Sezione nella sede del controllo annuale sulla gestione finanziaria;

VISTA la nota prot. 107133 del 04/12/2024 con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che "*non sussistono i presupposti per procedere a ulteriori accertamenti ai sensi della legge n. 287/1990 e/o dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito TUSPP), in quanto l'operazione non appare presentare profili di possibile contrasto con le norme a tutela della concorrenza, a condizione che vengano apportati opportuni aggiustamenti allo statuto della società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A*";

VISTO l'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), per cui "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare:

- l'art. 2, recante le definizioni di "controllo analogo", di "controllo analogo congiunto" e di "*società in house*", secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
- l'art. 4, secondo cui le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e, in base al quale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;



- l'art. 16, comma 1, secondo cui le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- l'art. 16, commi 3 e 3 bis, secondo cui gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale";

ACQUISITA la Relazione accompagnatoria alla presente delibera;

CONSIDERATO che:

- la società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.a. (E.R.F. Spa), con sede in Via della Pila n. 119, Venezia, Fraz. Marghera, C.F. 00337760276, costituita il 21 dicembre 1973, è attualmente una Società per azioni con capitale sociale interamente versato, pari ad € 624.000,00, suddiviso in 2.400.000 azioni ciascuna di valore pari a € 0,26, posseduto direttamente e indirettamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
- la società ha per oggetto <<l'esercizio del servizio di interesse generale connesso con l'esecuzione di trasporti ferroviari e di servizi logistici. A tal fine la società potrà effettuare:
 - a) la costruzione di raccordi ferroviari ed altri impianti connessi a servizi di interesse generale, nonché di fabbricati per uso industriale, depositi, uffici ed abitazioni; la manutenzione di materiale rotabile;
 - b) la gestione di raccordi ferroviari od altri impianti, anche in regime di concessione da parte di comuni od altri enti pubblici e privati;
 - c) la partecipazione in imprese ed in società finanziarie industriali e commerciali esistenti o da crearsi, aventi attività affini all'oggetto sociale o ad esso ausiliario, sottoscrivendo azioni o carature o prendendo partecipazioni in qualsiasi modo o forma;
 - d) attività correlata a quella principale di studi, ricerche e formazione nel campo della mobilità ferroviaria;
 - e) ogni altra operazione finanziaria, industriale, immobiliare e commerciale, necessaria od opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.>>



- la società E.R.F. Spa veniva individuata, tramite il Regolamento ferroviario del Compensorio di Venezia Marghera Scalo – RECOMAF, quale Gestore Unico del servizio di manovra dall'Operatore Compensoriale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (Ordinanza AdSPMAS n. 3/2017 (Adozione del "Regolamento ferroviario del Compensorio di Venezia Marghera Scalo – RECOMAF") sino al 31/12/2023;
- il servizio è stato prorogato, da ultimo con Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30/07/2024 sino al 31/12/2024;
- è necessario individuare ai sensi della Delibera ART n. 30/2019 e del Regolamento ferroviario del Compensorio di Venezia Marghera Scalo – RECOMAF un soggetto caratterizzato da idonea, proporzionata e ragionevole garanzia di affidabilità operativa, economica e finanziaria, scelto dall'AdSPMAS che svolga il servizio di manovra nel compensorio ferroviario di competenza a partire dal 01/01/2025;

RITENUTA la convenienza dell'affidamento in house a E.R.F. Spa del servizio di interesse generale di manovra ferroviaria nel Compensorio Ferroviario di Venezia-Marghera Scalo, ivi inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo, in quanto in grado di coniugare:

- il perseguimento degli interessi pubblici senza che a questi venga anteposta la logica del profitto;
- un approccio imprenditoriale necessario per garantire un livello qualitativo elevato e dal perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, che portano ad un impiego ottimale delle risorse introitate dagli utenti attraverso la tariffa;
- prestazione di attività e svolgimento di servizi non prestati dal mercato e/o prestati a condizioni meno favorevoli;
- flessibilità e modularità di esecuzione del servizio nell'interesse pubblico.

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

DELIBERA

(all'unanimità)

- di affidare per la durata di 5 anni il servizio di interesse generale di manovra ferroviaria nel compensorio ferroviario di Venezia-Marghera Scalo, ivi inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo, alla società E.R.F. Spa che viene, per l'effetto, individuata ai sensi della misura 5.8 dell'Allegato A della Delibera ART 18/2017 quale Gestore Unico del Compensorio Ferroviario di Venezia Marghera Scalo, con sede in Via della Pila n. 119, Venezia, Fraz. Marghera, C.F. 00337760276;
- di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito internet istituzionale dell'AdSPMAS all'interno dell'Albo on line e dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-bis, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.).



La presente Delibera è condizionata sospensivamente alla formalizzazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016, affinché la società E.R.F. SpA possa rientrare nella definizione di società *in house* e in particolare la modifica dello statuto che dovrà prevedere:

(i) il divieto assoluto di cessione del capitale sociale a soggetti privati o, più in generale, il divieto di apertura del capitale ai privati;

(ii) il limite dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3, del TUSPP;

(iii) le modalità di esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti pubblici soci (come controllo *ex ante*, contestuale ed *ex post*), al fine di garantire che gli stessi siano effettivamente in grado di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società *in house*, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO

Antonella Scardino

IL PRESIDENTE

Fulvio Lino Di Blasio